SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Toro e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagni di Lucca e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 30 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Aurello Katia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista. . . . . Pag. 5

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 23 febbraio 2007.

Abilitazione, all'istituto «Scuola lombarda di psicoterapia. Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico», ad istituire e ad attivare nella sede di Retorbido un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. . . . . Pag. 5

DECRETO 23 febbraio 2007.

Abilitazione, all'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva ATC - Associazione di terapia cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 . . . . Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sondrio. (Deliberazione n. 13) . . . . Pag. 7

Garante per la protezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO 1º marzo 2007.

Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori . . . . Pag. 7

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 2 e 5 marzo 2007 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 15

Ministero dello sviluppo economico: Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Omnianet S.r.l.», in Firenze. . . . . Pag. 15

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Comunicato relativo alla deliberazione 29 marzo 2006, recante: «1º Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Collegamento Lecco-Bergamo: variante di Cisano Bergamasco. (Deliberazione n. 89/06)». Pag. 15

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bionect». Pag. 16

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem RK». . . . . Pag. 16

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Allen» . . . . Pag. 16

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dosumid» . . . . Pag. 16

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enalapril IG» . . . . Pag. 16

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amphocil» . . . . Pag. 17

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Jodocur» . . . . Pag. 17

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bionect» . . . . Pag. 17

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Herpesnil» . . . . Pag. 17

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nottem» . . . . Pag. 17

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buscofen» . . . . Pag. 17

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina IBP Pharma» . . . . Pag. 17

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digerent Polifarma» . . . . Pag. 18

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etimonis» . . . . Pag. 18

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto Afam - Tempistica delle procedure elettorali . . . . Pag. 18

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2007-PF, quadro IQ», «Unico 2007-SP, quadro IQ», «Unico 2007-SC, quadro IQ», «Unico 2007-ENC, quadro IQ», «Unico 2007-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2006.

07A01695

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Toro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comun1e di Toro (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Toro (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca D'Alessandro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Toro (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 febbraio 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1414 Area II del 15 febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Toro (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca D'Alessandro.

Roma, 22 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A02100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) ed il sindaco nella persona del sig. Carmine Gissi;

Considerato che, in data 26 gennaio 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Liguori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordmari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carmine Gissi.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 26 gennaio 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 38.13.4/ AREA II del 16 febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ernesto Liguori.

Roma, 22 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A02101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagni di Lucca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Bagni di Lucca (Lucca) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Contrucci;

Considerato che, in data 1° febbraio 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagni di Lucca (Lucca) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Sabatina Antonelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagni di Lucca (Lucca) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Contrucci.

Il citato amministratore, in data 1° febbraio 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lucca ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4844/396 Area II del 22 febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagni di Lucca (Lucca) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Sabatina Antonelli.

Roma, 23 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A02102

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Aurello Katia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Aurello Katia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Staatlich Anerkannte Kosmetikerin», conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «estetista»;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 24 febbraio 2006, previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Vista la nota del 4 maggio 2006, con la quale la sig.ra Aurello Katia ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il verbale del 28 novembre 2006 della commissione esaminatrice;

Decreta:

Il diploma di «Staatlich Anerkannte Kosmetikerin», conseguito in Germania in data 24 settembre 2004, dalla sig.ra Aurello Katia, nata a Stoccarda (Germania) il 22 aprile 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: MARINCIONI

0702051

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2007.

Abilitazione, all'istituto «Scuola lombarda di psicoterapia. Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico», ad istituire e ad attivare nella sede di Retorbido un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato

nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola lombarda di psicoterapia. Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Retorbido (Pavia) località Cascina Meardi, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 20 settembre 2006 trasmessa con nota prot. 594 del 21 settembre 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola lombarda di psicoterapia. Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Retorbido (Pavia) località Cascina Meardi, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A02061

DECRETO 23 febbraio 2007.

Abilitazione, all'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva ATC - Associazione di terapia cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva ATC - Associazione di terapia cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Cagliari via S. Giovanni n. 273/283, presso il convento di San Mauro, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006 trasmessa con nota prot. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva - ATC Associazione di terapia cognitiva» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Cagliari, via S. Giovanni n. 273/283, presso il convento di San Mauro, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A02062

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sondrio. (Deliberazione n. 13).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone;

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Sondrio, nel giorno 31 gennaio 2007, a causa assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Sondrio ha comunicato, con nota n. 246/UP/ACI-SONDRIO del 29 gennaio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 31 gennaio 2007, a causa di un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 5 febbraio 2007, prot. n. 436/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 27 febbraio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A02234

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2007.

Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti i reclami, le segnalazioni e i quesiti pervenuti riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati da datori di lavoro riguardo all'uso, da parte di lavoratori, di strumenti informatici e telematici;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 24 e 154, comma 1, lettere *b)* e *c)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Premesso

1. Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro.

1.1. *Premessa.*

Dall'esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti è emersa l'esigenza di prescrivere ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete Internet.

Occorre muovere da alcune premesse:

a) compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego di tali mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali;

b) spetta ad essi adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità *(articoli 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice)*;

c) emerge l'esigenza di tutelare i lavoratori interessati anche perché l'utilizzazione dei predetti mezzi, già ampiamente diffusi nel contesto lavorativo, è destinata ad un rapido incremento in numerose attività svolte anche fuori della sede lavorativa;

d) l'utilizzo di Internet da parte dei lavoratori può infatti formare oggetto di analisi, profilazione e integrale ricostruzione mediante elaborazione di *log file* della navigazione *web* ottenuti, ad esempio, da un *proxy server* o da un altro strumento di registrazione delle informazioni. I servizi di posta elettronica sono parimenti suscettibili (anche attraverso la tenuta di *log file* di traffico *e-mail* e l'archiviazione di messaggi) di controlli che possono giungere fino alla conoscenza da parte del datore di lavoro (titolare del trattamento) del contenuto della corrispondenza;

e) le informazioni così trattate contengono dati personali anche sensibili riguardanti lavoratori o terzi, identificati o identificabili [1].

1.2. *Tutela del lavoratore.*

Le informazioni di carattere personale trattate possono riguardare, oltre all'attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi. La linea di confine tra questi ambiti, come affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, può essere tracciata a volte solo con difficoltà [2].

Il luogo di lavoro è una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata l'esplicazione della personalità del lavoratore e una ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali *(articoli 2 e 41, secondo comma, Cost.; art. 2087 cod. civ.; cfr. altresì l'art. 2, comma 5, Codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82), riguardo al diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato)* [3].

Non a caso, nell'organizzare l'attività lavorativa e gli strumenti utilizzati, diversi datori di lavoro hanno prefigurato modalità d'uso che, tenendo conto del crescente lavoro in rete e di nuove tariffe di traffico forfettarie, assegnano aree di lavoro riservate per appunti strettamente personali, ovvero consentono usi moderati di strumenti per finalità private.

2. Codice in materia di protezione dei dati e discipline di settore.

2.1. *Principi generali.*

Nell'impartire le seguenti prescrizioni il Garante tiene conto del diritto alla protezione dei dati personali, della necessità che il trattamento sia disciplinato assicurando un elevato livello di tutela delle persone, nonché dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia *(articoli 1 e 2 del Codice)*. Le prescrizioni potranno essere aggiornate alla luce dell'esperienza e dell'innovazione tecnologica.

2.2. *Discipline di settore.*

Alcune disposizioni di settore, fatte salve dal Codice, prevedono specifici divieti o limiti, come quelli posti dallo Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza *(articoli 113, 114 e 184, comma 3, del Codice; articoli 4 e 8 legge 20 maggio 1970, n. 300).*

La disciplina di protezione dei dati va coordinata con regole di settore riguardanti il rapporto di lavoro e il

[1] Cfr. Gruppo art. 29 sulla protezione dei dati, Parere n. 8/2001 sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'occupazione, 13 settembre 2001, punti 5 e 12, in http://ec.europa.eu/justice.home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp48en.pdf.

[2] Cfr. *Niemitz v. Germany,* 23 novembre 1992, par. 29; v. pure *Halford v. United Kingdom,* 25 giugno 1997, parr. 44-46.

[3] V. pure Gruppo art. 29 cit., *Documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro*, Wp 55, 29 maggio 2002, p. 4, in http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp55_it.pdf

connesso utilizzo di tecnologie, nelle quali è fatta salva o richiamata espressamente *(art. 47, comma 3, lettera* b) *Codice dell'amministrazione digitale)* [4].

2.3. *Principi del Codice.*

I trattamenti devono rispettare le garanzie in materia di protezione dei dati e svolgersi nell'osservanza di alcuni cogenti principi:

a) il principio di *necessità*, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite *(art. 3 del Codice; paragrafo 5.2)*;

b) il principio di *correttezza*, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori *(art. 11, comma 1, lettera* a)*, del Codice)*. Le tecnologie dell'informazione (in modo più marcato rispetto ad apparecchiature tradizionali) permettono di svolgere trattamenti ulteriori rispetto a quelli connessi ordinariamente all'attività lavorativa. Ciò, all'insaputa o senza la piena consapevolezza dei lavoratori, considerate anche le potenziali applicazioni di regola non adeguatamente conosciute dagli interessati *(v. paragrafo 3)*;

c) i trattamenti devono essere effettuati per finalità *determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lettera* b)*, del Codice: paragrafi 4 e 5)*, osservando il principio di pertinenza e non eccedenza *(par. 6)*. Il datore di lavoro deve trattare i dati «nella misura meno invasiva possibile»; le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti (par. 8) ed essere *«mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza» (Parere n. 8/2001, cit., punti 5 e 12).*

3. Controlli e correttezza nel trattamento.

3.1. *Disciplina interna.*

In base al richiamato principio di correttezza, l'eventuale trattamento deve essere ispirato ad un canone di trasparenza, come prevede anche la disciplina di settore *(art. 4, secondo comma, Statuto dei lavoratori; allegato VII, paragrafo 3 d.lg. n. 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni in materia di «uso di attrezzature munite di videoterminali», il quale esclude la possibilità del controllo informatico «all'insaputa dei lavoratori»)* [5].

Grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli. Ciò, tenendo conto della pertinente disciplina applicabile in tema di informazione, concertazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.

Per la predetta indicazione il datore ha a disposizione vari mezzi, a seconda del genere e della complessità delle attività svolte, e informando il personale con modalità diverse anche a seconda delle dimensioni della struttura, tenendo conto, ad esempio, di piccole realtà dove vi è una continua condivisione interpersonale di risorse informative.

3.2. *Linee guida.*

In questo quadro, può risultare opportuno adottare un disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ecc.) e da sottoporre ad aggiornamento periodico.

A seconda dei casi andrebbe ad esempio specificato:

se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla «navigazione» in Internet (ad es., il *download* di *software* o di *file* musicali), oppure alla tenuta di *file* nella rete interna;

in quale misura è consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di *webmail*, indicandone le modalità e l'arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le pause, o consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro);

quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di *file* di *log* eventualmente registrati) e chi (anche all'esterno) vi può accedere legittimamente;

se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto di copie di *back up*, della gestione tecnica della rete o di *file* di *log*);

se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime — specifiche e non generiche — per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema) e le relative modalità (precisando se, in caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni);

[4] V. pure la Direttiva per l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni del 27 novembre 2003; Raccomandazione n. R (89)2 del Consiglio d'Europa in materia di protezione dei dati personali nel contesto del rapporto di lavoro, in http://cm.coe.int/ta/rec/1989/word/89r2.doc); Parere n. 8/2001, cit., punto 5.

[5] V. altresì la Raccomandazione n. R (89) 2, cit., punto 3; Parere n. 8/2001, cit., punto 9.1 e Wp 55, cit., punto 3.1.3.

quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente;

le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore, la continuità dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso (specie se programmata), con particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti;

se sono utilizzabili modalità di uso personale di mezzi con pagamento o fatturazione a carico dell'interessato;

quali misure sono adottate per particolari realtà lavorative nelle quali debba essere rispettato l'eventuale segreto professionale cui siano tenute specifiche figure professionali;

le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi *(art. 34 del Codice, nonché Allegato B), in particolare regole 4, 9, 10)*.

3.3. *Informativa (art. 13 del Codice).*

All'onere del datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una *policy* interna rispetto al corretto uso dei mezzi e agli eventuali controlli, si affianca il dovere di informare comunque gli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice, anche unitamente agli elementi indicati ai punti 3.1. e 3.2.

Rispetto a eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di essere informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che possono riguardarli.

Le finalità da indicare possono essere connesse a specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, quando comportano un trattamento lecito di dati *(art. 4, secondo comma, legge n. 300/1970)*; possono anche riguardare l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Devono essere tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché il soggetto o l'unità organizzativa ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esercitare i propri diritti.

4. Apparecchiature preordinate al controllo a distanza.

Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e legittime *(art. 11, comma 1, lettera* b)*, del Codice)*, il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro *(cfr. articoli 2086, 2087 e 2104 cod. civ.)*.

Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di installare *«apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori» (art. 4, primo comma, legge n. 300/1970)*, tra cui sono certamente comprese strumentazioni *hardware* e *software* mirate al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica.

Il trattamento dei dati che ne consegue è illecito, a prescindere dall'illiceità dell'installazione stessa. Ciò, anche quando i singoli lavoratori ne siano consapevoli [6].

In particolare non può ritenersi consentito il trattamento effettuato mediante sistemi *hardware* e *software* preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali sia possibile ricostruire — a volte anche minuziosamente — l'attività di lavoratori. È il caso, ad esempio:

della lettura e della registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio *e-mail*;

della riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine *web* visualizzate dal lavoratore;

della lettura e della registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;

dell'analisi occulta di *computer* portatili affidati in uso.

Il controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l'attività lavorativa in senso stretto e altre condotte personali poste in essere nel luogo di lavoro [7]. A parte eventuali responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non sono utilizzabili *(art. 11, comma 2, del Codice)* [8].

5. Programmi che consentono controlli «indiretti».

5.1. Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o organizzative (ad es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque, quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori *(art. 4, comma 2)*, di sistemi che consentono indirettamente un controllo a distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori [9]. Ciò, anche in presenza di attività di controllo discontinue [10].

---

6) Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236 e 16 settembre 1997, n. 9211.
7) Cfr. Cass. 11 marzo 1986, n. 1490.
8) Cfr. anche Cass., 17 giugno 2000, n. 8250 rispetto all'uso probatorio.
9) Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236 e 16 settembre 1997, n. 9211.
10) Cass. 11 marzo 1986, n. 1490 cit.

Il trattamento di dati che ne consegue può risultare lecito. Resta ferma la necessità di rispettare le procedure di informazione e di consultazione di lavoratori e sindacati in relazione all'introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione dei dati [11)], nonché in caso di introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i movimenti o la produttività dei lavoratori [12)].

5.2. *Principio di necessità.*

In applicazione del menzionato principio di necessità il datore di lavoro è chiamato a promuovere ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri (da preferire rispetto all'adozione di misure «repressive») e, comunque, a «minimizzare» l'uso di dati riferibili ai lavoratori *(articoli 3, 11, comma 1, lettera d) e 22, commi 3 e 5, del Codice; aut. gen. al trattamento dei dati sensibili n. 1/2005, punto 4).*

Dal punto di vista *organizzativo* è quindi opportuno che:

si valuti attentamente l'impatto sui diritti dei lavoratori (prima dell'installazione di apparecchiature suscettibili di consentire il controllo a distanza e dell'eventuale trattamento);

si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e l'accesso a Internet [13)];

si determini quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di un loro impiego abusivo.

Il datore di lavoro ha inoltre l'onere di adottare tutte le misure *tecnologiche* volte a minimizzare l'uso di dati identificativi (c.d. *privacy* enhancing technologie PETs). Le misure possono essere differenziate a seconda della tecnologia impiegata (ad esempio, posta elettronica o navigazione in Internet):

a) Internet: la navigazione web. - Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della «navigazione» in Internet (consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, l'*upload* o il *download* di *file*, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all'attività), deve adottare opportune misure che possono, così, prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli, leciti o meno a seconda dei casi, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale *(art. 8 legge n. 300/1970; articoli 26 e 113 del Codice; Provv. 2 febbraio 2006, cit.).*

In particolare, il datore di lavoro può adottare una o più delle seguenti misure opportune, tenendo conto delle peculiarità proprie di ciascuna organizzazione produttiva e dei diversi profili professionali:

individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;

configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni — reputate inconferenti con l'attività lavorativa — quali l'*upload* o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di *black list*) e/o il *download* di *file* o *software* aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);

trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad esempio, con riguardo ai *file* di *log* riferiti al traffico *web*, su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);

eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza;

b) Posta elettronica. - Il contenuto dei messaggi di posta elettronica — come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i *file* allegati — riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui *ratio* risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti *(articoli 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice dell'amministrazione digitale)* [14)].

Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita all'indirizzo di posta elettronica nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario o mittente, utilizzi la posta elettronica operando quale espressione dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale pur operando in una struttura lavorativa.

La mancata esplicitazione di una *policy* al riguardo può determinare anche una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione.

[11)] Raccomandazione n. R (89)2, cit., art. 3, comma 1.

[12)] Art. 3 cit., comma 2; disposizione in base alla quale, in presenza di rischi «per il diritto al rispetto della vita privata e della dignità umana dei lavoratori, dovrà essere ricercato l'accordo dei lavoratori o dei loro rappresentanti prima dell'introduzione o della modifica di tali sistemi o procedimenti, a meno che altre garanzie specifiche non siano previste dalla legislazione nazionale»: art. 3, comma 3.

[13)] Cfr. Provv. 2 febbraio 2006, in http://www.garanteprivacy.it, doc. *web* n. 1229854.

[14)] Cfr. nota del Garante 16 giugno 1999, *Boll.* n. 9, giugno 1999, p. 96; Tar Lazio, Sez. I *ter*, 15 novembre 2001, n. 9425.

Tali incertezze si riverberano sulla qualificazione, in termini di liceità, del comportamento del datore di lavoro che intenda apprendere il contenuto di messaggi inviati all'indirizzo di posta elettronica usato dal lavoratore (posta «in entrata») o di quelli inviati da quest'ultimo (posta «in uscita»).

È quindi particolarmente opportuno che si adottino accorgimenti anche per prevenire eventuali trattamenti in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza. Si tratta di soluzioni che possono risultare utili per contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori, nonché violazioni della disciplina sull'eventuale segretezza della corrispondenza.

In questo quadro è opportuno che:

il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad esempio, info@ente.it, ufficiovendite@ente.it, ufficioreclami @società.com, urp@ente.it, ecc.), eventualmente affiancandoli a quelli individuali (ad esempio, m.rossi @ente.it, rossi@società.com, mario.rossi@società.it);

il datore di lavoro valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad uso privato del lavoratore [15)];

il datore di lavoro metta a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema, di agevole utilizzo, che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze (ad esempio, per ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di risposta contenenti le «coordinate» (anche elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. È parimenti opportuno prescrivere ai lavoratori di avvalersi di tali modalità, prevenendo così l'apertura della posta elettronica [16)]. In caso di eventuali assenze non programmate (ad esempio, per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura descritta (anche avvalendosi di servizi *webmail*), il titolare del trattamento, perdurando l'assenza oltre un determinato limite temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad esempio, l'amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato aziendale per la protezione dei dati), l'attivazione di un analogo accorgimento, avvertendo gli interessati;

in previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. A cura del titolare del trattamento, di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;

i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale rinvio alla predetta *policy* datoriale.

6. Pertinenza e non eccedenza.

6.1. *Graduazione dei controlli.*

Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve essere evitata un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata.

L'eventuale controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.

Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali.

Deve essere per quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree.

Il controllo anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso può essere circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui è stata rilevata l'anomalia. In assenza di successive anomalie non è di regola giustificato effettuare controlli su base individuale.

Va esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati.

6.2. *Conservazione.*

I sistemi *software* devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente (attraverso procedure di sovraregistrazione come, ad esempio, la cd. rotazione dei *log file*) i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.

In assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la conservazione temporanea dei dati relativi all'uso degli strumenti elettronici deve essere giustificata da una finalità specifica e comprovata e limitata al tempo necessario — e predeterminato — a raggiungerla *(v. art. 11, comma 1, lettera e)*, *del Codice).*

[15)] Cfr. il documento Wp 55, cit., p. 23.
[16)] Cfr. il documento Wp 55, cit., p. 5.

Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come eccezionale e può aver luogo solo in relazione:

ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;

all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria;

all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

In questi casi, il trattamento dei dati personali (tenendo conto, con riguardo ai dati sensibili, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali numeri 1/2005 e 5/2005 adottate dal Garante) deve essere limitato alle sole informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche e forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e finalità già esplicitati.

7. Presupposti di liceità del trattamento: bilanciamento di interessi.

7.1. *Datori di lavoro privati.*

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, se ricorrono i presupposti sopra indicati *(v., in particolare, art. 4, secondo comma, dello Statuto)*, possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili.

Ciò, può avvenire:

a) se ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in sede giudiziaria *(art. 24, comma 1, lettera* f) *del Codice);*

b) in caso di valida manifestazione di un libero consenso;

c) anche in assenza del consenso, ma per effetto del presente provvedimento che individua un legittimo interesse al trattamento in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi *(art. 24, comma 1, lettera* g)*, del Codice).*

Per tale bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che lo Statuto prevede per il controllo «indiretto» a distanza presupponendo non il consenso degli interessati, ma un accordo con le rappresentanze sindacali (o, in difetto, l'autorizzazione di un organo periferico dell'amministrazione del lavoro).

L'eventuale trattamento di dati sensibili è consentito con il consenso degli interessati o, senza il consenso, nei casi previsti dal Codice (in particolare, esercizio di un diritto in sede giudiziaria, salvaguardia della vita o incolumità fisica; specifici obblighi di legge anche in caso di indagine giudiziaria: art. 26).

7.2. *Datori di lavoro pubblici.*

Per quanto riguarda i soggetti pubblici restano fermi i differenti presupposti previsti dal Codice a seconda della natura dei dati, sensibili o meno *(articoli 18-22 e 112).*

In tutti i casi predetti resta impregiudicata la facoltà del lavoratore di opporsi al trattamento per motivi legittimi *(art. 7, comma 4, lettera a)*, del Codice).

8. Individuazione dei soggetti preposti.

Il datore di lavoro può ritenere utile la designazione (facoltativa), specie in strutture articolate, di uno o più responsabili del trattamento cui impartire precise istruzioni sul tipo di controlli ammessi e sulle relative modalità (art. 29 del Codice).

Nel caso di eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema, va posta opportuna cura nel prevenire l'accesso a dati personali presenti in cartelle o spazi di memoria assegnati a dipendenti.

Resta fermo l'obbligo dei soggetti preposti al connesso trattamento dei dati (in particolare, gli incaricati della manutenzione) di svolgere solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle relative finalità, senza realizzare attività di controllo a distanza, anche di propria iniziativa.

Resta parimenti ferma la necessità che, nell'individuare regole di condotta dei soggetti che operano quali amministratori di sistema o figure analoghe cui siano rimesse operazioni connesse al regolare funzionamento dei sistemi, sia svolta un'attività formativa sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni *(cfr. allegato B) al Codice, regola n. 19.6; Parere n. 8/2001 cit., punto 9).*

Tutto ciò premesso il Garante:

1) prescrive ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, di adottare la misura necessaria a garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, riguardante l'onere di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori (punto 3.1.), indicando chiaramente le modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli;

2) indica inoltre, ai medesimi datori di lavoro, le seguenti linee guida a garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, per ciò che riguarda:

a) l'adozione e la pubblicizzazione di un disciplinare interno (punto 3.2.);

b) l'adozione di misure di tipo organizzativo (punto 5.2.) affinché, segnatamente:

si proceda ad un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti dei lavoratori;

si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e dell'accesso a Internet;

si individui quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di impieghi abusivi;

c) l'adozione di misure di tipo tecnologico, e segnatamente:

I. rispetto alla «navigazione» in Internet (punto 5.2., *a)*:

l'individuazione di categorie di siti considerati correlati o non correlati con la prestazione lavorativa;

la configurazione di sistemi o l'utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni;

il trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione degli utenti mediante opportune aggregazioni;

l'eventuale conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza;

la graduazione dei controlli (punto 6.1.);

II. rispetto all'utilizzo della posta elettronica (punto 5.2., *b)*:

la messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali;

l'eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad uso privato;

la messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le «coordinate» di altro soggetto o altre utili modalità di contatto dell'istituzione presso la quale opera il lavoratore assente;

consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;

l'inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente;

la graduazione dei controlli (punto 6.1.);

3) vieta ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *d)*, del Codice, di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi *hardware* e *software* che mirano al controllo a distanza di lavoratori (punto 4), svolti in particolare mediante:

a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio *e-mail*;

b) la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine *web* visualizzate dal lavoratore;

c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;

d) l'analisi occulta di *computer* portatili affidati in uso;

4) individua, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice, nei termini di cui in motivazione (punto 7), i casi nei quali il trattamento dei dati personali di natura non sensibile possono essere effettuati per perseguire un legittimo interesse del datore di lavoro anche senza il consenso degli interessati;

5) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 1° marzo 2007

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
PAISSAN

Il segretario generale
BUTTARELLI

07A02208

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3163
Yen	153,91
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	28,158
Corona danese	7,4493
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67680
Fiorino ungherese	254,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9009
Nuovo leu romeno	3,3924
Corona svedese	9,2927
Corona slovacca	34,334
Franco svizzero	1,6107
Corona islandese	88,40
Corona norvegese	8,1160
Kuna croata	7,3385
Rublo russo	34,4660
Nuova lira turca	1,8830
Dollaro australiano	1,6806
Dollaro canadese	1,5456
Yuan cinese	10,1967
Dollaro di Hong Kong	10,2850
Rupia indonesiana	12067,18
Won sudcoreano	1241,47
Ringgit malese	4,6156
Dollaro neozelandese	1,9150
Peso filippino	63,873
Dollaro di Singapore	2,0087
Baht tailandese	44,290
Rand sudafricano	9,6680

Cambi del giorno 5 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3083
Yen	150,93
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	28,188
Corona danese	7,4482
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68220
Fiorino ungherese	254,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7063
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9100
Nuovo leu romeno	3,4000
Corona svedese	9,3308
Corona slovacca	34,420
Franco svizzero	1,6000
Corona islandese	90,04
Corona norvegese	8,1830
Kuna croata	7,3375
Rublo russo	34,3740
Nuova lira turca	1,9049
Dollaro australiano	1,6897
Dollaro canadese	1,5450
Yuan cinese	10,1393
Dollaro di Hong Kong	10,2237
Rupia indonesiana	12108,32
Won sudcoreano	1244,39
Ringgit malese	4,6019
Dollaro neozelandese	1,9367
Peso filippino	63,845
Dollaro di Singapore	2,0010
Baht tailandese	43,370
Rand sudafricano	9,8136

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A02261

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Omnianet S.r.l.», in Firenze.

Con D.D. 23 febbraio 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Omnianet S.r.l.», con sede legale in Firenze. Numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 05058180489, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, con tassativa esclusione dell'attività di certificazione di conti e bilanci di cui al decreto legislativo n. 88/1992.

07A02171

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo alla deliberazione 29 marzo 2006, recante: «1° Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Collegamento Lecco-Bergamo: variante di Cisano Bergamasco. (Deliberazione n. 89/06).».

Nell'allegato alla deliberazione n. 89/2006 indicata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2006, alla pag. 18, seconda colonna, il quart'ultimo capoverso «individuare soluzioni tecniche che prevedano lo spostamento ...», deve essere preceduto dal simbolo *; ed infine, in calce all'allegato, deve intendersi inserita la seguente nota: (*) La prescrizione contrassegnata con asterisco dovrà essere oggetto di approfondimento progettuale e presentata per l'approvazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002.

07A02209

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bionect»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 382 del 16 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia Advanced Biopolymers S.r.l. (codice fiscale n. 01510440744), con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/B - 35031 Abano Terme (Padova).

Medicinale: BIONECT.

Confezioni:

A.I.C. n. 027094046 - pomata 15 g;

A.I.C. n. 027094059 - 10 garze medicate,

è ora trasferita alla società: Fidia farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 00204260285), con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/a - 35031 Abano Terme (Padova).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02095

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem RK»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 383 del 16 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale n. 09674060158), con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/a - 20129 Milano.

Medicinale: DILTIAZEM RK.

Confezioni:

A.I.C. n. 026675013 - «60 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 026675025 - «Retard» 24 compresse 120 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026675037 - «Retard» 14 compresse 240 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026675049 - «Retard» 14 compresse 300 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a. (codice fiscale n. 13179250157), con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Diltiazem Merck Generics Italia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02096

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Allen»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 384 del 16 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allen S.p.a. (codice fiscale n. 03334120239), con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming n. 2 - 37135 Verona.

Medicinale: CEFTRIAXONE ALLEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035905013 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 035905025 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035905037 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035905049 - «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 035905052 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere,

è ora trasferita alla società: Ranbaxy Italia S.p.a. (codice fiscale n. 04974910962), con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda n. 3 - 20121 Milano, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Ceftriaxone Ranbaxy».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02097

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dosumid»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 385 del 16 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer italiana S.r.l. (codice fiscale n. 03589790587), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: DOSUMID.

Confezione: A.I.C. n. 035949015 «80 mg compresse «40 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale n. 08065951009), con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02098

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enalapril IG»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 386 del 16 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M), con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocca n. 6, 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale ENALAPRIL IG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036595015 - «5 mg compresse» 28 cpr;

A.I.C. n. 036595027 -«20 mg compresse» 14 cpr,

è ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale n. 01575150998), con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea n. 11/10, 16121 Genova, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Enalapril Almus».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02099

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amphocil»

Estratto

Con la determinazione aRSM - 18/2007-2947; del 5 febbraio 2007; sono state revocate le sospensioni ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: AMPHOCIL;

confezione: n. 029443049;

descrizione: «100 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini;

farmaco: AMPHOCIL;

confezione: n. 029443037;

descrizione: «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

farmaco: AMPHOCIL;

confezione: n. 029443025;

descrizione: «50 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini;

farmaco: AMPHOCIL;

confezione: n. 029443013;

descrizione: «50 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Ditta titolare A.I.C.: Three rivers Pharmaceuticals LTD 20-22 Bedford Row - WC1R 4JS Londra.

07A02164

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Jodocur»

Estratto

Con la determinazione aRSM - 19/2007-1040; del 5 febbraio 2007; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: JODOCUR;

confezione: n. 020364028;

descrizione: soluzione 100 ml;

farmaco: JODOCUR;

confezione: n. 020364016;

descrizione: soluzione 30 ml;

Ditta titolare A.I.C.: Laboratorio farmacologico milanese S.r.l. - via Monterosso, 273 - 21042 Caronno Pertusella (Varese).

07A02163

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bionect»

Estratto

Con la determinazione aRSM - 20/2007-687; del 5 febbraio 2007; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: BIONECT;

confezione: n. 027094059;

descrizione: 10 garze medicate;

farmaco: BIONECT;

confezione: n: 027094046

descrizione: pomata 15 g.

Ditta titolare A.I.C.: Fidia Advanced Biopolymers S.r.l. - via ponte della fabbrica, 3/B - 35031 Abano Terme (Padova).

07A02162

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Herpesnil»

Estratto

Con la determinazione aRSM - 21/2007-299; del 6 febbraio 2007; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: HERPESNIL;

confezione: n. 034311050;

descrizione: «5 % crem» tubo da 10 g.

Ditta titolare A.I.C.: Sofar S.p.a. - Via Isonzo, 8 - 20100 Milano.

07A02165

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nottem»

Estratto

Con la determinazione aRSM - 23/2007-8055; del 14 febbraio 2007; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: NOTTEM;

confezione: 028445029;

descrizione: «10 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A., viale Luigi Bodio, 37/B - Milano 20158.

07A02168

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buscofen»

Estratto

Con la determinazione aRSM - 26/2007-1436; del 14 febbraio 2007; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: BUSCOFEN;

confezione: 029396025;

descrizione: «200 mg capsule molli» 10 capsule;

farmaco: BUSCOFEN;

confezione: 029396013;

descrizione: «200 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., località Prulli 103/C - Reggello 50066 (Firenze).

07A02167

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina IBP Pharma».

Estratto

Con la determinazione aRSM - 24/2007-1271; del 15 febbraio 2007; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguente specialità medicinale:

farmaco: VANCOMICINA IBP PHARMA;

confezione: 035004035;

descrizione: «250 mg capsule rigide» 4 capsule.

Ditta titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.A., viale Certosa, 10 - Pavia 27100.

07A02169

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digerent Polifarma».

Estratto

Con la determinazione aRSM - 25/2007-533; del 20 febbraio 2007; è stata revocata la sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinale:

farmaco: DIGERENT POLIFARMA;

confezione: 024493013;

descrizione: «150 mg capsule rigide» 20 capsule.

Ditta titolare A.I.C.: Polifarma S.p.A., viale dell'Arte, 69 - Roma 00144.

07A02170

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etimonis»

Estratto

Con la determinazione aRSM - 26/2007-2376; del 20 febbraio 2007; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: ETIMONIS;

confezione: 033202033;

descrizione: «60 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule;

farmaco: ETIMONIS;

confezione: 033202021;

descrizione: «40 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule;

farmaco: ETIMONIS;

confezione: 033202019;

descrizione: «20 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule.

Ditta titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.A., via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo 20092 (Milano).

07A02166

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto Afam - Tempistica delle procedure elettorali.

In data 28 febbraio 2007, alle ore 10, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Aran: nella persona del Presidente - Avv. Massimo Massella Ducci Teri, e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

FLC CGIL	CGIL
CISL UNIVERSITÀ	CISL
UIL AFAM	UIL
SNALS - CONFSAL	CONFSAL
UNIONE ARTISTI UNAMS	CGU

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale del comparto «Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale» ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione, avvenuta alle ore 11, le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo:

Art. 1.

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 15 - 18 maggio 2007 sono indette, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto «Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale» e delle Confederazioni cui esse aderiscono firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale del comparto «Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale».

Art. 2.

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

28 marzo 2007	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
29 marzo 2007	le Istituzioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste.
7 aprile 2007	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
13 aprile 2007	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
18 aprile 2007	termine per la presentazione delle liste elettorali
7 maggio 2007	affissione delle liste elettorali all'albo della Istituzione
15-18 maggio 2007	votazioni (18 maggio: chiusura seggi alle ore 15)
18 maggio 2007	scrutinio (dalle ore 15)
19-23 maggio 2007	affissione risultati elettorali all'albo della Istituzione
24 maggio 2007	le singole Amministrazioni sede di elezione inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le confederazioni non sottoscrittrici del presente protocollo, che siano firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali ad esse aderenti e le altre organizzazioni sindacali che comunque vi abbiano già aderito in occasione delle precedenti tornate elettorali, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 18 aprile 2007, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

4. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassuma in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

06E02050

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-058) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.